TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

**ATTO N. DD 5224** **DEL 26/10/2026**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 268**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**
**DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
SOCIETÀ: SIDER CANAVESE S.r.l.
SEDE LEGALE: VIA DELLA VITTORIA 43 - SAVIGLIANO
SEDE OPERATIVA: VIA VALPERGA 27/29 – SALASSA
P.IVA: 03815250042
POS. n. 012044

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 317 - 32515/2016 del 22/11/2016 e smi, veniva rilasciata alla Sider Canavese srl, per la sede operativa di via Valperga 27/29, in Salassa, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Con tale atto veniva altresì autorizzata la gestione di rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- la Società è anche iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, con il n. 41/2024, per la gestione dei rifiuti di cui ai punti 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 5.6, 5.8, 5.13, 5.14, 5.16, 5.19, 6.1 del D.M. 5/02/98;
- con nota di prot. CMTo n. 71806 del 13/05/2026, successivamente regolarizzata in data 20/05/2026, prot. CMTo n. 75198, la Società SIDER Canavese s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione Unica entro i termini previsti dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le modifiche richieste comportano

**l'inserimento dei rifiuti** di cui ai seguenti codici:

- EER 150106 – imballaggi in materiali misti;
- EER 200136 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 riferito a RAEE di origine domestica;
- EER 160601* - batterie al piombo e EER 200142* - rifiuti di batterie inclusi nelle voci da 160601 a 16 06 04, da 16 06 08 a 16 06 11 o 16 06 14 e rifiuti misti di batterie contenenti tali rifiuti di batterie, inclusa anche la voce 16 06 07 riferito a batterie al piombo di origine domestica;

**la possibilità di cambio codice** da EER 200142* a EER 160601* come operazione R12;
**l'incremento della capacità massima di deposito** da 95 t di rifiuti speciali non pericolosi a 110 t di rifiuti speciali non pericolosi e 14 t di rifiuti speciali pericolosi;

- con nota di prot. CMTo n. 76213 del 22/05/2026 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

- con nota di prot. CMTo n. 91032 del 22/06/2026, la Direzione scrivente richiedeva ad ARPA un contributo tecnico, qualora ritenuto opportuno, e agli uffici del Comune di Salassa se nulla ostasse, per quanto di competenza, alla prosecuzione dell'attività;
- con nota di prot. CMTo n. 125013 del 8/09/2026, è stato richiesto alla Società di fornire precisazioni/integrazioni riguardanti:

- la necessità di riformulare la richiesta di inserire nell'elenco dei rifiuti autorizzati i codici EER 160601* e 200133*, tenuto conto dell'applicazione, a decorrere dal 9 dicembre 2026, della Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 – "*Aggiornamento dei codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) relativi ai rifiuti di batterie*";
- l'opportunità di ricondurre il codice EER 150106 a un unico regime autorizzativo, evitando la contemporanea gestione del medesimo codice nell'ambito dell'autorizzazione ordinaria ex art. 208 e dell'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- la necessità di individuare un'area coperta per lo stoccaggio dei RAEE di origine domestica identificati dal codice EER 200136, considerata l'inidoneità dell'area esterna inizialmente proposta
- la trasmissione della *Relazione tecnica, della Planimetria e della Relazione sullo stato di fatto* sottoscritte digitalmente dal professionista che ha redatto tali documenti e non solamente dal consulente, delegato dall'azienda, a seguire l'iter istruttorio del procedimento;

- con nota pervenuta in data 15/09/2026, con nota di prot. CMTo n. 127528, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa precisando che:

- in sostituzione del codice EER 200133*, di prossima soppressione, veniva richiesto l'inserimento del codice EER 200142*, limitatamente alle batterie al piombo di origine domestica;
- in merito alla richiesta di inserire il codice EER 200136 – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 di origine domestica, veniva individuata una nuova area di stoccaggio interna al fabbricato, come rappresentato nella planimetria aggiornata;
- relativamente al codice EER 150106, la Società riteneva possibile mantenerne la gestione nell'ambito di entrambi i regimi autorizzativi, sostenendo che i rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 fossero riconducibili a una specifica tipologia di imballaggi misti;

- con nota di prot. CMTo n. 136200 del 30/09/2026, veniva richiesta la trasmissione dei documenti ancora mancanti, precisando altresì che il codice EER 150106 identifica gli imballaggi *costituiti da due o più materiali diversi (es. legno, plastica, carta, ecc.) che non rientrano nelle altre voci specifiche del capitolo 15 01. Gli imballaggi costituiti da carta, cartone e cartoncino sono correttamente codificati come EER 150101 – imballaggi in carta e cartone e possono essere recuperati ai sensi del DM 5 febbraio 1998 punto 1.1, in virtù dell'iscrizione 41/2024, di cui la Società è titolare*. Veniva pertanto ribadita la necessità di individuare un unico regime di gestione del medesimo codice nell'ambito dell'impianto;
- in data 1/10/2026, con nota di prot. CMTo n. 136702, la Società trasmetteva la documentazione mancante e confermava la richiesta di inserimento del codice EER 150106 *all'interno del rinnovo del titolo autorizzativo ex art. 208*, chiedendo contestualmente l'eliminazione *dalla tipologia 1.1 dell'iscrizione 41/2024*.

**Considerato che:**

- il proponente ha presentato apposita domanda di rinnovo alla Città Metropolitana di Torino entro i termini stabiliti dall'art. 208, comma 12 del D.lgs 152/06, prevedendo modifiche all'attività già autorizzata;
- il Comune di Salassa non ha trasmesso osservazioni in merito alla prosecuzione dell'attività;
- ARPA non ha ritenuto necessario formulare un contributo tecnico nell'ambito del procedimento;
- la Società è in possesso del "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche di dilavamento e Acque di lavaggio delle aree esterne", ai sensi del D.P.G.R. Piemonte 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., approvato dalla Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino) con D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 409-590769/2007 del 25/05/2007;

- l'azienda ha dato riscontro alle richieste avanzate dalla Direzione in intestazione con le note integrative pervenute in data 15/09/2026, prot. CMTo n. 127528 e 1/10/2026, prot. CMTo n. 136702;
- l'incremento della capacità massima di deposito dell'impianto comporta comunque la necessità di adeguare le garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del provvedimento di rinnovo con modifiche.

**Ritenuto che:**

- sussistano i presupposti per procedere al rinnovo con modifiche, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti;
- di disporre l'adeguamento dell'entità e della durata delle garanzie finanziarie, il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000.

**Rilevato che:**

- per l'istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dal D.C.R. 376 del 06/12/2024, che il titolare ha provveduto a versare e la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, i cui termini sono fissati in 180 gg, fatte salve la sospensione dei tempi determinata dall'invio delle integrazioni e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Dato atto:**

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente*;*
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

**IL DIRIGENTE**

Visti:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;

- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di approvazione del presente atto la Società:

SIDER CANAVESE S.r.l.
Sede operativa: Via Valperga 27/29 – SALASSA,

all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R12 e R13] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, anche di origine domestica, conferiti da privati, secondo le modalità e le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza di rinnovo pervenuta in data 13/05/2026, prot. CMTo n. 71806 e alle note integrative pervenute in data 15/09/2026, prot. CMTo n. 127528 e 1/10/2026, prot. CMTo n. 136702, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituenti le: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni in materia di gestione rifiuti*), **Sezione 3** *(prescrizioni di carattere amministrativo),* **Sezione 4** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

3. Di stabilire che **entro 60 gg**. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20–192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione, da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
Nelle more del perfezionamento dell'efficacia del presente provvedimento resta valida l'autorizzazione in essere, di cui alla D.D. n. 317 - 32515/2016 del 22/11/2016 e s.m.i., nei limiti e nelle condizioni ivi stabiliti.

4. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.

5. Di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.

6. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

7. Di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

INFORMA CHE:

il Gestore è tenuto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi, provvedendo agli eventuali adempimenti di competenza presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora le modifiche impiantistiche comportino variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente valutate.

È fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.
L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.
L'approvazione del presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

SA/RPG

Torino, 26/10/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

**ALLEGATO**

## SEZIONE 1 – ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

| EER | Descrizione merceologica | Capacità massima deposito (t) | Attività di recupero | Movimentazione annua (t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 200140 | Rottami ferrosi (1) | 30 | R12 - R13 | 3.000 |
| | Rottami non ferrosi (1) | 30 | | 3.000 |
| | Cavi di origine domestica (2) | 5 | | 100 |
| 200136 | Apparecchiature fuori uso di origine domestica (3) | 5 | R12 - R13 | 100 |
| 160601* | Batterie al piombo | 7 | R13 | 300 |
| 200142* | Batterie al piombo di origine domestica (4) | 7 | R12 - R13 | 200 |
| 150106 | Imballaggi in materiali misti | 10 | R13 | 300 |
| 160116 | Parti di veicoli fuori uso bonificati | 30 | R12 - R13 | 250 |
| 160118 | | | | |
| 160122 | | | | |
| 160106 | | | | |

| Capacità massima di deposito | |
|---|---|
| | **110 t** di rifiuti speciali non pericolosi |
| | **14 t** di rifiuti speciali pericolosi |

(1) con le seguenti limitazioni
**(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a**
**R12 – cernita, selezione manuale o meccanizzata mediante carrello elevatore e caricatore gommato con benna a polipo**

(2) con le seguenti limitazioni:
**(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a**
**Diametro massimo 0.8 cm**
**R12 - cernita e selezione manuale o meccanizzata**

(3) con le seguenti limitazioni:
**(Raee) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,2 t/a**
**R12 – cernita e disassemblaggio manuale o con l'ausilio di utensili o elettroutensili manuali**

(4) con le seguenti limitazioni:
**(Accumulatori al piombo esausti) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,04 t/a ovvero n. 2 accumulatori**
**R12 – esclusivamente per la possibilità di cambio codice da EER 200142* a EER 160601*.**

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati all'atto della presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione trasmessa in data 13/05/2026, con nota di prot. CMTo n. 71806 e con le successive note integrative pervenute in data 15/09/2026, prot. CMTo n. 127528 e 1/10/2026, prot. CMTo n. 136702. A conferma ed integrazione di quanto proposto dal gestore, si prescrive che l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito è fissata in:

| | |
|---|---|
| **speciali non pericolosi (t)** | **110** |
| **speciali pericolosi (t)** | **14** |

2. dovranno essere distinti i settori per il conferimento e quelli destinati alla messa in riserva dei rifiuti, identificando distintamente quelli di cui al presente provvedimento da quelli oggetto dell'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché quelli di origine domestica conferiti da privati;

3. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;

5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante le tipologie di rifiuti stoccati (codice EER);

6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

7. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;

8. le partite omogenee di rifiuti selezionati per specifiche caratteristiche merceologiche devono essere destinate prioritariamente a impianti autorizzati al recupero o al riciclaggio. È consentito il conferimento a impianti intermedi autorizzati, qualora necessario per il raggruppamento dei quantitativi destinati alle successive operazioni di recupero;

9. in materia di **accumulatori al piombo esausti:**

   9.1 il conferimento e la movimentazione degli accumulatori esausti devono avvenire adottando

modalità operative idonee a preservarne l'integrità e a prevenire rotture o fuoriuscite di elettrolita;

9.2 gli accumulatori non possono essere sottoposti ad operazioni di disassemblaggio e devono essere stoccati in appositi contenitori, posti su platea impermeabilizzata, aventi adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, ed essere provvisti di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

9.3 l'impianto deve essere provvisto di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;

9.4 gli accumulatori al piombo esausti, codificati con il codice EER 200142*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il codice EER 160601*;

9.5 l'utilizzo del codice EER 20 01 42* è consentito a decorrere dal 9 dicembre 2026, data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934.

10. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.lgs. 49/2014, in particolare:

10.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007, come aggiornato dal decreto 20 febbraio 2023, n. 40;

10.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

10.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (EER); inoltre devono essere depositati esclusivamente nell'area coperta individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento;

11. **prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati:**

11.1 il rifiuto di cui al codice EER 200140 "*Spezzoni di cavo di rame ricoperto*" può essere ritirato dalla Società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato.

Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;

11.2 nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;

11.3 il rifiuto di cui al codice EER 200140 costituito da *"metalli ferrosi e non ferrosi"* può essere ritirato per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;

11.4 il rifiuto di cui al codice EER 200136 costituito da *"apparecchiature fuori uso"* può essere ritirato per un quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato

11.5 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;

11.6 rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in contenitori, nell'area indicata nella planimetria pervenuta con le integrazioni del 15/09/2026, prot. CMTo. n. 127528, che si riporta come Sezione 4 del presente Allegato;

11.7 il rifiuto di cui al codice EER 200142* costituito da *"accumulatori al piombo esausti"* può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di n. 2 batterie annue dal singolo conferitore privato;

11.8 sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice EER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso);

11.9 il gestore dell'impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all'ambito *domestico*, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;

11.10 sul registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell'art. 190 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione merceologica del rifiuto (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso); luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

11.11 devono essere comunicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno i quantitativi complessivi di rifiuti di origine domestica ritirati dalle utenze private nell'anno solare precedente, compilando apposito form on line. Il form è accessibile ad una persona opportunamente designata dalla Società, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:

https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasprpsalute?codice_modulo=REND_RIF_PRIV

11.12 qualora si intendesse sostituire il nominativo del soggetto già designato a trasmettere i dati, di cui al precedente punto, il nuovo nominativo (comprensivo di Codice Fiscale e indirizzo PEC), dovrà essere comunicato in tempo utile, e comunque non oltre i 30 gg antecedenti la scadenza dell'invio dei dati, per consentire agli uffici di effettuare l'abilitazione alla piattaforma MooN. L'accesso è limitato ad una sola utenza per azienda che, salvo esplicita comunicazione, è individuata nel legale rappresentante;

12. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri, l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

13. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

14. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;

15. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento.

**SEZIONE 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

1) in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;

2) in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in carta bollata da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;

3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;

4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;

5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

## SEZIONE 4 - LAY OUT DELL'IMPIANTO

